

dagli impulsi della fede ricchezze terrene, anche il diritto longobardo concesse al padre una certa libertà di disposizione sul patrimonio domestico, e si incontrò, per questo, con le nuove regole del diritto romano dell'età imperiale; ma ciò avvenne per un processo in tutto contrario, poichè, mentre il diritto romano si era mosso dal principio dell'assoluto arbitrio, almeno teorico, del testatore, e l'aveva visto più tardi stretto e limitato dai vincoli sempre più fermi delle pretese familiari, invece il diritto longobardo era partito dal predominio esclusivo della famiglia, e questo predominio aveva dovuto allentare e diminuire, fino a piegarlo ad ammettere un parziale diritto di disposizione, a profitto dei membri compresi nel cerchio familiare.

Nella successione legittima, prevale il principio dell'agnazione, che protegge la continuità della famiglia e del suo patrimonio. L'ordine ereditario si determina per diritto longobardo, secondo la prossimità del grado fra diversi congiunti (*per gradum*), avendosi riguardo alla appartenenza di ciascuno alla linea o al gruppo (*parentilla*), che è la ragione del diritto successorio (1). La successione è ammessa fino al sesto grado (*geniculum*); oltre questo, avendo forse già ceduto i diritti primitivi dei parenti più lontani, per lo scioglimento delle fare, e non essendosi svolta in Italia la comunione di villaggio, altrove riconosciuta anche nei rapporti ereditari, succede il fisco.

Tra gli agnati, vengon primi i figli; ma si fa distinzione tra maschi e femmine, poichè, in origine, guardandosi alla perpetuazione della famiglia, solo i maschi hanno la qualità di eredi necessari del defunto, e le donne invece sono escluse dalla successione, non soltanto in concorrenza coi fratelli, ma anche con gli altri

(1) Roth., 153: « Omnis parentilla usque in septimum geniculum nominetur, ut parens parenti per gradum et parentillam heres succedat »